La riforma del terzo settore: profili lavoristici

Prof. Fiorella Lunardon

Ordinario dell'Università di Torino

Le fonti:
D. lgs. n. 117/2017

Art. 8 – *Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*

Art. 16 – *Lavoro negli enti del terzo settore*

Artt. 17-19 – *Del volontariato*

Art. 32-36 – *Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale*

Nota Min. Lavoro 27.2.2020

Art. 8 D. lgs. 117/2017

«E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo»

«Si considerano distribuzione indiretta di utili…

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni e compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51, d. lgs. n. 81/2015, salvo comprovate esigenze …»

- Il limite del 40% va computato con riferimento a quanto viene corrisposto per una determinata mansione sulla base dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da …, **comprensivi** di eventuali somme aggiuntive previste dalla contrattazione territoriale o aziendale”

Disposto in deroga

«salvo *le comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire* ***specifiche competenze*** *ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale …*» (cfr. art. 8, comma 3, lettera b del CTS), vale a dire prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Art. 16, d. lgs. 11/2017

Trattamento economico e normativo del lavoratore subordinato

«*i lavoratori del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo* ***non inferiore*** *a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 81/2015*»

Chi è il sindacato comparativamente più rappresentativo?

Un precedente:
art. 7, comma 4, d.l. n. 248/2007

«fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperativa, in presenza di una **pluralità di contratti collettivi della medesima categoria**, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 142/2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria»

Il limite alle «differenze» retributive

«*In ogni caso, in ciascun Ente del terzo settore la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al* ***rapporto uno a otto****, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o nella relazione di missione*»

Volontariato: art. 17 CTS

Nel diritto del lavoro

- Presunzione di onerosità di tutti i rapporti di lavoro

- Presunzione di gratuità (lavoro familiare, del religioso, del volontario): solo per la prestazione resa «*affectionis vel benevolentiae causa*»

Definizione

«Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, **anche per il tramite di un Ente del terzo settore**, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà»

In precedenza: «**tramite** l'organizzazione di cui il volontario fa parte» (art. 2, comma 1, legge n. 266/1991)

Volontariato individuale o occasionale

L’attività di volontariato NON deve più essere necessariamente svolta tramite l’ente del terzo settore, e quindi la nuova definizione assume valenza generale, tale da comprendere anche l’attività di volontariato svolta fuori da tali enti (**volontariato c.d. individuale o occasionale**)

Riposizionamento della presunzione di onerosità (prima utilizzabile per il volontario outsider?)

La fattispecie

- spontanea: non v’è eterodirezione
- né eterorganizzazione
- né alcuna forma di coordinamento «dall’alto»
- la prestazione è gratuita e **INCOMPATIBILE** «con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività lavorativa»

La disciplina

- Necessità registro per volontari svolgenti attività in modo NON occasionale
- Rimborsi spese solo documentati ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente
- Necessità di polizza assicurativa e assicurazione INAIL
- Opportunità di redigere una scrittura privata prima che inizi la collaborazione
- Dispositivi di protezione individuale e dispositivi di sicurezza in regola

Orario di lavoro

- Art. 17, comma 6 bis (inserito dal d. lgs. n. 105/2018):

“i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo Settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale”.

Copertura assicurativa

“Gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”

La copertura assicurativa dei volontari è determinante per la capacità operativa dell’Ente (art. 18): essa è «elemento essenziale delle convenzioni tra gli Enti del terzo Settore»

Il «peso» numerico dei volontari

1) Nelle Organizzazioni di Volontariato i dipendenti e co.co.co non possono superare il 50% dei volontari

2) Nelle Imprese Sociali il numero dei volontari non può superare il numero dei lavoratori

3) Nelle Cooperative Sociali i soci volontari non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci